

INDICE

1.	Introduzione	4
2.	Società tra professionisti: definizione generale	6
3.	Dallo studio associato alla società tra professionisti	7
	III.1 Evoluzione storica: principali riferimenti normativi	7
	III.2 Natura giuridica degli studi e associazioni professionali	9
4.	Il tipo di società	10
	IV.1 I modelli societari consentiti	10
	IV.2 La scelta del tipo sociale	13
5.	La STP unipersonale	15
6.	Denominazione sociale e oggetto sociale	17
7.	Clausole statutarie obbligatorie	18
8.	Esecuzione dell'incarico	21
9.	Informazioni al cliente	22
10.	Le categorie professionali	23
	X.1 Le professioni protette	23
	X.2 Le categorie speciali di professioni protette	24
	X.3 Società tra professionisti e notariato	25
	X.4 Le professioni non protette	26

11. I soci	28
XI.1 I soci professionisti e i loro conferimenti	28
XI.2 I soci non professionisti	30
XI.3 Il limite dei 2/3 nelle società di persone	32
XI.4 Il limite dei 2/3 nelle società di capitali	33
XI.5 Amministrazione	34
12. L'incompatibilità e le cause di scioglimento della STP	35
13. La pubblicità	37
XIII.1 L'iscrizione nel Registro delle imprese	37
XIII.2 L'iscrizione presso l'albo professionale	38
14. Riflessioni conclusive	39
15. Bibliografia e riferimenti	41

INTRODUZIONE

L'esercizio in forma associata della libera professione, introdotto con la L. 23 novembre 1939¹, è oggi molto diffusa nel territorio italiano, da un lato per la necessità di fornire un'ampia gamma di servizi specialistici, dall'altro per l'opportunità di ridurre i costi di gestione dello studio grazie alle economie dimensionali. C'è da dire che sino a qualche anno fa, vigeva il divieto all'esercizio professionale in forma societaria². Pertanto costituisce novità che ha destato, nel mondo professionale nazionale, perplessità e preoccupazione, come avviene per tutte le innovazioni viste con diffidenza e distacco, ma anche con interesse e curiosità. Fin dalla prima apparizione normativa³, generica e indefinita, sono affiorati i timori di una presunta ed inconfessata volontà del Legislatore di omologare l'attività professionale a modelli nord europei ed americani, estranei al nostro intendere e sentire la professione, tradizionalmente legata, ad eccezione di pochissimi casi, all'immagi-

¹ Contenente la "Disciplina degli studi di assistenza e di consulenza" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16/12/1939.

² «Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati» (art.1 L.1815/1939).

³ La L.8 novembre 1991, n.362, ha previsto la possibilità di costituire società di persone o cooperative per l'esercizio in via esclusiva della gestione di una farmacia.

Successivamente è stata introdotta la disciplina delle società tra avvocati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n.96, prevedendo che l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio possa essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti.

ne dello studio imperniato sulla figura del professionista o dei professionisti associati.

Il presente elaborato, dopo una sintetica ed opportuna rivisitazione storica della normativa professionale, illustra con chiarezza e lucidità lo stato dell'arte, richiamando i punti di perdurante dubbio interpretativo e mira ad introdurre e far conoscere un tema nuovo come quella sintetizzata con la sigla "STP".

Il lavoro è, infine, articolato in più capitoli per seguire ed elencare passo per passo i principali elementi che la contraddistinguono, dalla denominazione sociale all'oggetto sociale, dalle clausole obbligatorie alle responsabilità caratterizzanti la società, dai soci professionisti ai soci non professionisti.

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI: DEFINIZIONE GENERALE

La società tra professionisti, anche sintetizzata semplicemente con la sigla STP, è una società costituita secondo uno dei modelli societari previsti dall'ordinamento italiano che ha come oggetto l'esercizio di una o più attività professionali.

La STP è stata inizialmente introdotta dalla Legge di Stabilità del 2012 per poi essere regolamentata dal Decreto del Ministero della Giustizia dell'8 febbraio 2013 n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013 e portante il regolamento ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.⁴

Tale normativa abrogò la disciplina contenuta nella legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le sue successive modifiche, che consentiva l'esercizio associato delle professioni ricorrendo alla figura dello studio professionale associato ma vietava, invece, la costituzione, l'esercizio e la direzione, sotto qualsiasi forma diversa da quella definita all'articolo 1 della legge precedentemente nominata, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali mirano a dare ai propri consociati o a terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria come detta l'articolo 2.

⁴ La legge di stabilità per il 2012 segue la L. 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

DALLO STUDIO ASSOCIATO ALLA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI

III.1 EVOLUZIONE STORICA: PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Il codice civile del 1865

La sezione II del libro X era dedicata alle “società particolare”, e in tale ambito, l’art. 1706 prevedeva che “è parimente società particolare il contratto con cui più persone si associano per un’impresa determinata, o per l’esercizio di qualche mestiere o professione”.⁵

La Legge 23 novembre 1939, n. 1815

Essa consentiva l’esercizio associato delle professioni ricorrendo alla figura dello studio professionale associato, ma vietava di fondare, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella appena citata: società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati o a terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria, questo per evitare che non si celassero soggetti non muniti dei necessari titoli abilitativi.

Il codice civile del 1942

Il passaggio dal codice del 1865 al codice del 1942 ha notevolmente limitato l’esercizio delle attività professionali intellettuali in forma societaria e ha, altresì,

⁵ Si trattava delle c.d. società civili tra professionisti con rilevanza esterna.

determinato lo sviluppo di una variegata e difforme elaborazione dottrinale e giurisprudenziale posta di fronte al problema del divieto ai sensi dell'art. 2 L. 1815/1939. Il codice attualmente in vigore è ispirato al valore dell'impresa e dell'imprenditorialità.

Gli ostacoli tradizionali dell'ammissibilità della società di professionisti iscritti in appositi albi erano:

1. la mancanza di imprenditorialità;⁶
2. la mancanza di economicità delle attività professionali;
3. la caratteristica della personalità dell'esecuzione dell'incarico assunto;
4. il divieto posto dalla Legge 1815/1939.

La Legge 7 agosto 1977 n. 266

L'articolo 24⁷ della legge Bersani stabilì l'abrogazione dell'art. 2 L. 1815/1939. Il comma 2, poi, attribuì al Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministero della Sanità, la competenza di fissare con proprio decreto i requisiti per l'esercizio dell'attività professionale. In data 23 giugno 1998, a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato, il Senato ha definitivamente accantonato la via di un decreto interministeriale tracciata dalla legge Bersani, inserendo la regolamentazione delle società professionali nell'ambito del progetto di riforma delle professioni intellettuali in Italia.

⁶ Insieme dei requisiti necessari per svolgere la funzione dell'imprenditore, consistenti essenzialmente nella volontà e nella capacità di promuovere e organizzare un'impresa economica, insieme con la disponibilità ad affrontarne i rischi.

⁷ L. 7 agosto 1997, n. 266 (prima legge Bersani – abrogazione divieto soc. prof. multidisciplinari).

III.2 NATURA GIURIDICA DEGLI STUDI E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

L'introduzione della Legge 183/2011 all'interno del nostro ordinamento ha determinato il sorgere del dubbio se fosse possibile trasformare gli studi e le associazioni professionali già esistenti in STP.

La questione dell'applicabilità o meno della disciplina della trasformazione eterogenea da studio associato a società tra professionisti assume un certo significato solo se si abbraccia la tesi che lo studio associato, privo di personalità giuridica, è un ente dotato di soggettività giuridica e un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, e che quindi sia riconducibile all'associazione non riconosciuta atipica caratterizzata dall'esercizio di un'attività economica ancorché non lucrativa.

Nell'ambito delle società di persone, la trasformazione è un'operazione pienamente legittima, pertanto emerge che i tipi societari d'arrivo contemplati dal legislatore sono quelli della società di capitali ma che gli enti di partenza sono esclusivamente le associazioni riconosciute. Ma in virtù dell'art. 1322 c.c., la trasformazione eterogenea da studio associato a STP può essere consentita senza effettuare il passaggio intermedio del riconoscimento dell'associazione.⁸

⁸ Operazione fiscalmente rilevante a cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 54 del TUIR.

IL TIPO DI SOCIETA'

Il decreto di attuazione n.34/2013 individua due tipologie societarie di STP:

- a. “società tra professionisti” o “società professionale”: la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- b. “società multidisciplinare”: la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

IV.1 I MODELLI SOCIETARI CONSENTITI

La norma che disciplina la materia in STP è oggi così formulata:

“E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative sono costituite da un numero di soci non inferiori a tre” (coerente con quanto stabilito dall'art. 2522, comma 2, c.c., che ammette cooperative con meno di nove soci, purché siano almeno tre e tutti persone fisiche).

I modelli societari permessi sono, in dettaglio, i seguenti:

1. Società semplice che costituisce la forma più elementare di società la cui caratteristica è quella di avere per oggetto esclusivamente un'attività economica lucrativa non commerciale.⁹;
2. Società in nome collettivo che è un tipo di società di persone in cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali ed è il modello societario di base per l'esercizio di un'attività commerciale¹⁰;
3. Società in accomandita semplice, altro tipo di società di persone ma caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci, quali gli accomandatari e gli accomandanti;
4. Società per azioni, dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da azioni;
5. Società in accomandita per azioni che costituisce un tipo di società di capitali con presenza di azionisti accomandatari e azionisti accomandanti;
6. Società a responsabilità limitata, una delle forme più ricorrenti per svolgere attività d'impresa, dotata di un'autonomia patrimoniale perfetta e i soci non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche se hanno agito in nome e per conto della società;

⁹ Ex. art. 2249 del c.c.

¹⁰ Disciplinate dagli artt. 2291-2312 del codice civile.

7. Società cooperativa, dedite alla produzione di beni o servizi dove lo scopo comune non è il profitto, ma quello mutualistico che consiste nel vantaggio che i soci conseguono grazie allo svolgimento della propria attività, invece che con terzi, direttamente con la società.

Le società tra professionisti non rappresentano una categoria autonoma con causa propria ma, l'elemento di novità introdotto dalla normativa consiste nella possibilità di costituire STP secondo tipi societari anche di natura capitalistica che, potrebbe a prima vista sembrare in contrasto con il principio per cui la prestazione professionale si basa sull'*intuitus personae* (carattere personale di una data prestazione).

Anche se è prevista una STP in forma di s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 10.000,00 euro; è esclusa, però, la possibilità di costituire una società tra professionisti in forma di s.r.l. semplificata¹¹, in quanto il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 483/2011 prevede l'adozione nell'atto costitutivo di clausole statutarie per effetto di patti che risultano incompatibili con l'inderogabilità del modello standard stabilita dal comma 3 dell'articolo 2463-bis del c.c. per le s.r.l. semplificate.

¹¹ Come sostenuto in una nota elaborata dall'Ufficio degli Studi del Consiglio Nazionale del Notariato in risposta al parere n. 262 del 14 marzo 2016 del C.N.D.C.E.C. il quale, invece, si esprime favorevole alla possibilità che la società tra professionisti rivesta la forma della società a responsabilità limitata semplificata. "*Note critiche al pronto ordini del C.N.D.C.E.C. in materia di S.t.p. in forma S.r.l.s*".

IV.2 LA SCELTA DEL TIPO SOCIALE

La scelta del tipo sociale spetta ai futuri soci, secondo una valutazione personale e soggettiva. Essi dovranno tener conto delle proprie esigenze in relazione alla responsabilità da destinare ai soci, l'entità del capitale sociale e altri aspetti specifici della compagine sociale.

Ciò che è evidentemente emerso è l'ambiguità della questione a proposito della responsabilità¹² per le prestazioni professionali eseguite dal singolo professionista ricada sulla società o piuttosto sul singolo professionista incaricato.

Questo ha portato allo sviluppo di due orientamenti contrapposti:

1. il rapporto d'opera s'instaura fra società e cliente, perché nonostante la designazione del professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo viene scelto dalla società ed a questi previamente comunicato per iscritto.

In caso di recesso o di cessione della propria partecipazione da parte del professionista incaricato, sarà la società a dover garantire la continuità nel compimento della mansione, suggerendo un nuovo socio professionista;

2. il rapporto d'opera s'instaura fra il singolo professionista e il cliente. La società, secondo quanto suggerito dal comma 4 dell'articolo 10 L. 183/2011 con le seguenti parole *“l'esercizio in via esclusiva dell'attività*

¹² Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai Q.A.7 – *Inderogabilità del regime legale di responsabilità dei soci di S.t.p.* – settembre 2013. (Non appare possibile derogare convenzionalmente nelle S.t.p. al regime legale di responsabilità previsto dal modello societario prescelto).

professionale da parte dei soci”, rimane estranea al contratto d’opera professionale con il cliente, perché la responsabilità civile per l’inadempimento grava solo sul professionista, pertanto la società è solo destinataria finale dei risultati economici dell’attività dei soci.

C’è da dire che tra i requisiti per costituire una società tra professionisti è presente la stipulazione di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi che derivano dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale, perciò questo potrebbe portare ad assumere la prima interpretazione.

In questo modo la prestazione professionale diventa oggetto di un’obbligazione a carico della società.

Aderendo al primo orientamento si scoraggerebbe il ricorso ai tipi di società che sono caratterizzati dalla responsabilità personale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, in quanto verrebbero comprese anche quelle professionali e così ogni socio risponderebbe con il proprio patrimonio dell’operato di ciascun professionista.

Se, invece, si aderisce al secondo orientamento, tale scoraggiamento non si presenterebbe in quanto il fattore di cui si è parlato sopra non inciderebbe sulla scelta del tipo sociale.

LA STP UNIPERSONALE

Costituire una STP in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata unipersonali sembrava essere impossibile. E' la stessa Legge n. 183/2011 a suggerire quanto appena detto, in quanto dispone che l'attività professionale dedotta nell'oggetto sociale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci, e che l'indicazione stessa di STP, cioè società tra professionisti, voglia dire che la società è costituita per l'esercizio della professione in forma associata e che la sua disciplina nasce proprio con lo scopo di agevolare l'esercizio collettivo delle attività professionali.

Pertanto questo tipo di forma societaria è divenuta oggetto di diversi dibattiti dato che non sussistono divieti normativi alla costituzione di una STP unipersonale, laddove il modello societario prescelto lo consenta.

Si è sottolineato però che la soluzione affermativa alla costituibilità di una società tra professionisti con un unico socio possa portare allo scopo di limitare la responsabilità per le obbligazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività economica al solo patrimonio della società. Ma in riferimento a quanto sviluppato nel precedente capitolo, tuttavia, è ancora incerta la questione se il rischio professionale ricada o meno sulla società.

Nel corso degli ultimi mesi è emerso che se prima non era chiaro se la STP avesse

potuto assumere la forma di società unipersonale, il CNDCEC¹³ ha risolto la questione rispondendo al quesito del 26 gennaio 2019 con il quale è stato chiesto se, in presenza di un unico socio, la STP possa continuare ad esercitare la propria attività: secondo il Consiglio, la società può continuare ad operare, evitando sia lo scioglimento, sia la cancellazione dalla sezione speciale dell'Albo e dal Registro delle imprese. Ciò a condizione che l'unico socio sia un professionista iscritto all'Albo e la società operi come Srl e Spa.

¹³ Nota PO 14/2019 del 14 febbraio 2019

LA DENOMINAZIONE SOCIALE E OGGETTO SOCIALE

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

C'è da precisare che tale indicazione non sostituisce quella ulteriore del modello societario prescelto e, pertanto dovranno comparire entrambe.

Nel caso in cui si scegliesse di adottare forme come la s.n.c. o la s.a.s., dove è prevista anche l'indicazione del nome di uno o più soci illimitatamente responsabili, anche quest'ultima non potrà mancare insieme alla precedenti già citate.

Se si tratta di società multidisciplinare, non è necessaria l'enunciazione nella denominazione sociale, ma nulla vieta l'indicazione "STP multiprofessionale".

In merito all'oggetto sociale nel testo della norma non è stato espresso uno specifico riferimento, ma sono elencati al comma 4 della L. 183/2011 i requisiti per fondare una società tra professionisti, requisiti che saranno oggetto del capitolo successivo.

CLAUSOLE STATUTARIE OBBLIGATORIE

La qualifica di società tra professionisti può essere assunta dalle società il cui atto costitutivo preveda:

- a) *l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci.*

L'oggetto sociale deve quindi essere limitato alle sole attività professionali regolamentate dal nostro ordinamento e deve essere svolto dai soci che risultano iscritti nei relativi albi, collegi, ordini. Ne deriva che nell'oggetto della società non potranno essere dedotte attività professionali "non protette", altrimenti si avrebbe una commistione con attività che assumerebbero natura imprenditoriale in violazione del principio di esclusività;

- b) *l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante. E' possibile anche la partecipazione di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.*

La prestazione tecnica non potrà essere dedotta nell'oggetto sociale nemmeno su di un piano secondario, pena, altrimenti, la creazione di un modello misto imprenditoriale-professionale, anche questo in contrasto con l'esclusività sancita dalla lettera a del comma 4 dell'art. 10 della L.183/2011. Essa potrà rivestire una funzione meramente strumentale all'attività professionale della società.

- c) *Il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.*

Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine tassativo di sei mesi;

- c) bis- *La stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;*
- d) *criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;*
- e) *le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.*

I requisiti di cui sopra dalla lettera a) alla lettera e), in aggiunta alla denominazione sociale contenente l'indicazione di società tra professionisti, devono essere

previsti nell'atto costitutivo, in quanto clausole la cui presenza è obbligatoria ma, il cui contenuto rimane in mano ai privati.

ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. Il socio professionista che deve eseguire la prestazione è scelto dal cliente, e in mancanza di scelta deve essere preventivamente comunicato per iscritto al cliente dalla società. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente per iscritto. Il cliente può comunicare per iscritto il proprio dissenso entro tre giorni dalla comunicazione ricevuta. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, e la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale è iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

INFORMAZIONI AL CLIENTE

Tra i vari obblighi che la società deve adempiere sono presenti anche quelli di tipo informativo di cui l'articolo 4 D.M. 34/2013, per effetto del quale la società, al momento del primo contatto con il cliente, è obbligato a comunicargli il suo diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti, la possibilità che tale incarico sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività professionale e l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento, consegnandogli l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi e l'elenco dei soci con finalità d'investimento. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione e il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto¹⁴.

¹⁴ Art. 4, c. 2, D.M. 8 febbraio 2013 n.34.

LE CATEGORIE PROFESSIONALI

La costituzione di STP è concessa per l'esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e va specificato che è riservata alle professioni protette.

X.1 LE PROFESSIONI PROTETTE

Per meglio comprendere la natura delle società tra professionisti diamo la definizione del termine di "professione" con cui si intende l'attività lavorativa intellettuale o manuale esercitata in modo continuativo e abituale a scopo di guadagno. L'esercizio di alcune professioni è subordinato al conseguimento di una laurea specifica e al superamento di un esame di Stato abilitante. Tali prescrizioni, unitamente alla disciplina giuridica posta a regolamentazione della materia, mirano ad assicurare che i professionisti abbiano un'adeguata preparazione deontologica e tecnica e, nel contempo, a impedire che l'esercizio incontrollato della professione danneggi l'interesse pubblico. Il contratto d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.) presuppone: il carattere intellettuale della prestazione; la discrezionalità del professionista nell'eseguire la prestazione; il compimento di un'attività indipendentemente dal conseguimento di un risultato; il carattere personale dell'incarico assunto, sebbene il professionista possa avvalersi di ausiliari e sostituti, purché ciò sia previsto dal contratto o dagli usi e sia compatibile con l'oggetto della prestazione.

Sono professioni protette quelle di notaio, avvocato, ingegnere, medico ecc., il cui esercizio è subordinato alla iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229, 2° e 3° co., c.c.) tenuti dai rispettivi ordini professionali.

In conclusione, tutti coloro che svolgono attività il cui esercizio è richiesta l'appartenenza ad un ordine professionale possono partecipare alla STP.

X.2 LE CATEGORIE SPECIALI DI PROFESSIONI PROTETTE

Rientrano nelle categorie speciali di professioni protette, perché regolate da leggi speciali, gli ingegneri e gli avvocati.

L'articolo 10 della L. 183/2011 fa salve le associazioni professionali e i diversi modelli societari già vigenti.

Pertanto il legislatore non è andato ad intaccare il panorama delle forme organizzative professionali in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina in virtù del principio *lex posterior non derogat specialibus*.

In particolare, le "STP tra avvocati" restano soggette alla normativa contenuta nel decreto legislativo n. 96/2001. Gli avvocati possono costituirsi solo come società regolate dalle norme sulle società in nome collettivo e con attività esclusiva di avvocato ed è prevista l'inammissibilità della presenza di soci non professionisti, escludendo l'applicabilità agli avvocati della l. 183/2011.¹⁵

¹⁵ Il decreto, emanato in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.98/5/CE del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, disciplina la società tra avvocati all'art.16.

X.3 SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E NOTARIATO

Risulta una questione degna di attenzione quella della costituzione della società tra professionisti, in assenza del regolamento e la “salvezza” delle associazioni professionali e dei diversi modelli societari già vigenti, per la categoria notarile.

Come si è precedentemente detto, l'incarico professionale è conferito alla società e la sua esecuzione avviene poi da parte del professionista avente i requisiti per l'esercizio della prestazione richiesta.

Sembrerebbe, pertanto, logico escludere l'esercizio della pubblica funzione che connota la figura del notaio, perché dal punto di vista strutturale quest'ultimo presenta una duplice figura: sotto il profilo soggettivo è un professionista e sotto il profilo oggettivo è un ufficio pubblico.

Il notaio è considerato libero professionista quando esercita funzioni di consulenza o meglio quando non è chiamato ad esercitare una funzione pubblica.

Egli è per legge obbligato a prestare il proprio ministero ogni volta che ne sia richiesto, potendosene rifiutare solo quando l'atto che gli sia stato richiesto sia contrario a norme imperative o sussistano ragioni di cointeressenza che ne pregiudichino la terzietà e l'imparzialità.

In particolare, sarebbe inconciliabile con la previsione dell'obbligo gravante sul notaio di prestare il proprio ministero ogni volta che ne sia richiesto, un conferimento dell'incarico che avverrebbe in via mediata attraverso la società, la quale non è per altri versi soggetta al medesimo obbligo sancito dall'articolo 27 l.not.

Sicché sembra anche in tal caso valida l'osservazione per il quale la disciplina della STP trova applicazione solo laddove manchi una "lex prior specialis" che già regoli il fenomeno associativo o societario.

Per la categoria notarile vi è comunque una norma speciale che regola il suo modello associativo, confermato dal comma 6 dell'articolo 12, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

X.4 LE PROFESSIONI NON PROTETTE

Le professioni non protette non possono formare l'oggetto sociale delle STP ma possono, però, essere oggetto delle prestazioni tecniche rese dai soggetti non professionisti.

Accanto alle professioni "ordinistiche" (o "protette") si sono sviluppate, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o "non protette", diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale per poter essere esercitate e che consistono nello svolgimento di "attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concor-

so di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del c.c., delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

I SOCI

XI.1 I SOCI PROFESSIONISTI E I LORO CONFERIMENTI

Sembra logico pensare che la maggior parte delle volte i soci professionisti abbiano interesse a conferire nelle STP la propria opera professionale, ma non è del tutto scontato che questi al contrario possano preferire il conferimento di denaro o di altri beni che risultino funzionali al perseguimento degli interessi sociali.

Qualora il professionista non abbia conferito la propria opera professionale, lo stesso rimane libero di prestare o meno tale opera nei confronti della società, quest'ultima poi sarà tenuta a negoziare con lo stesso professionista l'assunzione di ogni incarico professionale.

Il socio che conferisce la propria opera è chiamato socio d'opera¹⁶. Il socio d'opera non è un lavoratore dipendente della società e per questo motivo non è tenuto a percepire le prestazioni di natura salariale e previdenziale. Il suo guadagno è costituito dalla partecipazione alla divisione degli utili della società. Tale posizione è ammissibile nelle società di persone e nelle società a responsabilità limitata.

Per quanto concerne le società per azioni, invece, la prestazione professionale può formare oggetto di prestazione accessoria ai sensi dell'articolo 2345 del codice ci-

¹⁶ La figura del socio d'opera è tipica delle piccole realtà economiche, in cui sussiste un forte legame fiduciario fra i singoli soci (il cosiddetto "intuitus personae") che va oltre i semplici interessi d'impresa. Poiché questo elemento soggettivo si riscontra frequentemente anche nelle società a responsabilità limitata, il legislatore ha stabilito nel 2003 che, in presenza di un'esplicita previsione dell'atto costitutivo, anche nelle srl può presentarsi la figura del socio d'opera.

vile, o di apporto eseguito a fronte dell'emissione di strumenti finanziari secondo l'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Qualora si trattasse di prestazioni accessorie, l'atto costitutivo deve prevedere il contenuto, la durata, le modalità e il compenso della prestazione, stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento.

Le azioni a cui è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie devono essere nominative e non possono essere trasferite senza il consenso degli amministratori. Tuttavia, come già evidenziato, non è assolutamente detto che il socio professionista debba necessariamente conferire la propria opera o che questa debba avere rilevanza accessoria.

Appare possibile anche il conferimento in società dello studio professionale del professionista, eventualmente comprensivo dell'avviamento.

Vista la natura personale del rapporto fiduciario che caratterizza il contratto d'opera professionale, non è detto che l'avviamento possa riguardare la clientela, anche se secondo la Suprema Corte, è configurabile come complessivo impegno del cedente volto a favorire, attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare, e mediante un'attività promozionale di presentazione e canalizzazione, negativi di non fare, come può essere il divieto di esercitare la medesima attività nello stesso luogo, la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante. La clientela non può costituire di per sé un bene conferibile a capita-

le, in quanto il cliente è libero di interrompere il rapporto con il professionista e di non proseguirlo con la società che subentrerà.

L'avviamento, però, potrà essere rappresentato dal fatturato medio, anche in via prospettica, di ciascun professionista.

La differente natura delle prestazioni del professionista e la non riconducibilità dell'attività professionale all'attività d'impresa, come suggeritoci dalla particolare disciplina contenuta all'interno dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, suggerisce che le norme codicistiche sul trasferimento d'azienda troveranno applicazione in via analogica e nei limiti della compatibilità.

XI.2 I SOCI NON PROFESSIONISTI

Il legislatore ha previsto l'ammissione alle STP di soci non professionisti, che non sono necessariamente persone fisiche, novità che non era prevista né dalla legge Bersani e né dalla disciplina in materia di società tra avvocati. Cosa che non si può dire per le società di revisione legale, nelle quali la presenza di soci non professionisti è ammessa, purché, se trattasi di società personali, la maggioranza numerica e per quote dei soci sia costituita da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, mentre invece se trattasi di società capitalistiche, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spetti a soggetti abilitati della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

I soci non professionisti possono essere di due principali categorie:

1. soci per finalità d'investimento¹⁷;
2. soci per prestazioni tecniche.

Il fatto che, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere comunque tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle decisioni o deliberazioni, è per limitare l'incidenza del socio investitore nelle scelte strategiche della società e sullo svolgimento delle prestazioni professionali.

Nelle società di persone o cooperative e nelle società di capitali, i professionisti potrebbero rispettivamente essere anche meno dei due terzi dei soci o potrebbero essere titolari di meno dei due terzi del capitale, purché siano verificate accordi che garantiscono agli stessi i due terzi dei voti.

La regola dei due terzi dei voti è stabilita per tutte le deliberazioni e decisioni, senza specificare la tipologia di quest'ultime, riguardando tanto le delibere assembleari delle società di capitali e cooperative, quanto le modifiche dei patti sociali e le decisioni delle società di persone; e in aggiunta, tanto le modifiche di statuti e atti costitutivi, quanto quelle inerenti le operazioni che richiedano una delibera assembleare o una decisione sociale, come ad esempio l'approvazione dei bilanci o la nomina degli organi sociali.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 10, c.4, lett. b) L. 183/2011, l'atto costitutivo delle STP deve prevedere l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.

Il legislatore riconosce ai soci professionisti la possibilità di esercitare un potere dominante rispetto ai soci non professionisti almeno quanto concerne le decisioni che possano direttamente o indirettamente influire sullo svolgimento dell'attività professionale.

Si possono, però, intercorrere situazioni in cui il voto del socio non professionista può divenire determinante per l'assunzione di una decisione, come in caso di disaccordo tra professionisti, la maggioranza venga poi infine raggiunta con il consenso del non professionista.

XI.3 IL LIMITE DEI 2/3 NELLE SOCIETÀ' DI PERSONE

Nelle società di persone, per alcune decisioni, è disposta la regola dell'unanimità dei consensi, pertanto in tali delibere il limite dei due terzi dei voti non è di rilievo in quanto non pone un problema di individuazione di maggioranze.

Situazione che possa esplicitare un esempio in tal proposito è la modifica dell'atto costitutivo disciplinata dall'articolo 2252 del codice civile, la quale ratio legis stabilisce che il contratto sociale può essere modificato con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente, ciò a motivo della natura contrattuale del momento genetico e della rilevanza dell'elemento personalistico che caratterizzano la categoria di società di persone.

Per quanto concerne le decisioni per le quali non è richiesta l'unanimità dei consensi come le decisioni relative all'opposizione esercitata da un socio amministra-

tore nei confronti dell'operazione che un altro voglia compiere, l'articolo 2257 del codice civile attribuisce che la decisione sia calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno dei soci negli utili della società. Ma dato che si tratta di operazioni potenzialmente dannose per la società richiedono che tutti i soci non amministratori manifestino la loro volontà, adottando una clausola che riconosca, anche per tali decisioni, i due terzi dei voti in favore dei professionisti, a prescindere dalla misura della partecipazione agli utili.

XI.4 IL LIMITE DEI 2/3 NELLE SOCIETA' DI CAPITALI

Nel modello della società a responsabilità limitata, il maggior peso della componente professionale al criterio della maggioranza dei voti esprimibili in sede di deliberazione o decisione può non corrispondere alla partecipazione al capitale. Come previsto dal c. 3 dell'art. 2468 del codice civile, è sufficiente riconoscere alla componente professionale un particolare diritto che si sostanzia nell'espressione di un diritto di voto non proporzionale alla partecipazione detenuta.

Se nelle S.p.A. i professionisti detengono un numero di azioni inferiori ai due terzi, è necessario limitare il diritto di voto dei soci non professionisti ad una misura massima o disporre scaglionamenti ai sensi del comma 3 art. 2351 c.c.

Ma come già detto, questo non esclude che, la maggioranza possa comunque raggiungere con il consenso del non professionista, specie poi se questo rivesta la carica di amministratore.

XI.5 AMMINISTRAZIONE

Non vi è un divieto normativo a proposito dell'attribuzione dell'incarico di amministratore ai soci con finalità di investimento o soci per prestazioni tecniche, pertanto l'amministrazione della società può essere affidata a soggetti diversi dai soci professionisti.

Sarebbe opportuno seguire l'intento del legislatore di evitare eccessive ingerenze degli investitori sullo svolgimento dell'attività professionale.

Tuttavia, tra i compiti dell'organo amministrativo esistono delle attività tipiche che rimangono estranee allo svolgimento dell'attività professionale, quali la redazione dei documenti contabili, la tenuta dei libri sociali, la convocazione dell'assemblea, la gestione del personale della società e, proprio secondo tale considerazione può risultare fattibile l'affidamento di questi compiti ai non professionisti, prevedendo eventualmente clausole statutarie aggiuntive volte a riservare l'adozione di decisioni rilevanti per lo svolgimento della professione ai soci professionisti.

L'INCOMPATIBILITA' E CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA STP

La partecipazione ad una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti¹⁸. Tale incompatibilità viene meno qualora susseguia il recesso del socio, cioè l'esclusione dello stesso e il trasferimento dell'intera partecipazione alla STP e che questi producano i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale. Nulla pare, però, impedire al professionista di svolgere l'attività anche in forma individuale o all'interno di una società professionale. La disposizione non chiarisce neppure se il divieto è limitato ai soli soci professionisti o si estende anche ai soci non professionisti, ma se come interpreti dobbiamo porci sempre alla ricerca delle finalità perseguite dal legislatore e degli interessi che egli stesso intendeva tutelare con questa limitazione sia razionale solo per il socio professionista o che questa possa estendersi anche per il socio non professionista.

La norma che disciplina la materia di STP è diretta ad escludere conflitti di interessi e tutelare l'indipendenza e l'autonomia del socio professionista, pertanto si ritiene che il divieto si estenda anche ai soci non professionisti.

Altro problema connesso, nell'ottica indicata dell'estensibilità del comma 6 dell'articolo 10 l. 183/2011 tanto quanto ai soci professionisti che a quelli non professionisti e, in particolare per questi ultimi ove persone giuridiche, è quello

¹⁸Art. 10, c. 6, L. n. 183/2011.

dell'applicabilità di tale limite anche a società direttamente o indirettamente controllate dalla società socia di società tra professionisti, altrimenti se ne consentirebbe facilmente l'elusione.

Il socio per finalità d'investimento può partecipare ad una società professionale solo quando siano verificate le seguenti condizioni:

1. sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta;
2. non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
3. non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

L'incompatibilità costituisce una causa di scioglimento del rapporto sociale ma non di nullità dello stesso in quanto il regolamento prevede che il socio incompatibile possa cedere la propria partecipazione e risanare la situazione di incompatibilità, evitando la cancellazione della società all'albo al quale è iscritta.

LA PUBBLICITA'

Le STP devono essere iscritte in una sezione speciale del Registro delle imprese ed è anche l'obbligatoria l'iscrizione ad una sezione speciale dell'albo o dell'ordine di appartenenza dei soci professionisti¹⁹. L'avvenuta iscrizione nella sezione speciale dell'albo, dell'ordine o dell'eventuale collegio deve essere annotato nella speciale sezione del registro delle imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza legale.

Il consiglio dell'albo, ordine o collegio professionale provvede all'iscrizione nella sezione speciale dell'albo o del registro solo dopo aver verificato il rispetto delle disposizioni normative dettate dal comma 3 dell'art. 9 D.M. 34/2013.

L'iscrizione ha la funzione di certificazione anagrafica e appunto di pubblicità notizia per verificare le eventuali incompatibilità dei soci.

XIII.1 L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

La società dovrà compiere l'iscrizione presso due sezioni diverse del Registro delle imprese:

1. nella sezione ordinaria prescritta per il tipo sociale adottato
2. nella sezione speciale istituita ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

¹⁹ Ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 96/2001.

XIII.2 L'ISCRIZIONE PRESSO L'ALBO PROFESSIONALE

L'adempimento successivo riguarda l'obbligo di iscrivere la STP nell'albo tenuto dall'ordine, collegio od albo di appartenenza.

Se la società svolge attività appartenenti a più professioni protette deve iscriversi presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. Qualora, invece, non venga dichiarata un'attività prevalente, la società dovrà iscriversi in tutti gli albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate.

La STP, tramite il legale rappresentante, richiede l'annotazione nella sezione del registro delle imprese dell'avvenuta iscrizione nella sezione dell'albo o del registro tenuto dall'ordine o collegio professionale, nonché comunica, entro 30 giorni, l'inizio dell'attività economica. L'attività può essere esercitata solo dopo l'iscrizione nella sezione speciale dell'ordine, collegio od albo.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

La possibilità di costituire una STP esercitando le professioni intellettuali ordinarie non ha avuto, nel periodo immediatamente successivo alla L. 183/2011 e al D.M. 34/2013, un successo travolgente. A dimostrarlo sono i dati forniti da Infocamere e citati dal Sole24Ore in un articolo del 29 febbraio 2016. Dall'effettiva emanazione della legislazione, sono nate meno di mille società tra professionisti: 939 sono quelle iscritte al Registro delle imprese. Le cause suggerite del mancato appeal sembrano siano dovute all'incertezza sul regime fiscale applicabile, che non è disciplinato né dalla legge istitutiva, né dal regolamento attuativo e le uniche indicazioni in tal senso ci vengono fornite dall'Agenzia delle Entrate²⁰.

Anche il divieto di partecipare a più di una STP sembra aver proliferato come una limitazione per la diffusione di queste nuove società.

L'elaborato aveva come fine ultimo quello di definire in modo chiaro le caratteristiche che contraddistinguevano una STP rispetto ad uno studio associato professionale e i dubbi interpretativi della legislazione in tale materia che sono emersi subito dopo la sua emanazione ma che ancora permangono.

I vantaggi della STP sono svariati: la possibilità di organizzare l'esercizio di attività professionali secondo le procedure proprie delle società e quindi il vantaggio

²⁰ A riguardo ci viene incontro l'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica (prot. 131773/2014) secondo la quale le società tra i professionisti producono sempre reddito d'impresa, in quanto ciò che rileva è la circostanza di operare in una veste giuridica societaria.

di soci di poter beneficiare della limitazione di responsabilità per le obbligazioni sociali, poter avere soci di capitale.

La legge 183/2011 ha però fissato criteri rigidi e nonostante il decreto attuativo valido per tutti gli ordini, emanato dal ministero della Giustizia, non si è tenuto conto delle peculiarità delle singole attività.

BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI

- G.F. Campobasso, *Manuale di diritto commerciale*, Utet Giuridica, Torino, 2017
- G. Ceccacci, C. Rigato, *Le nuove società tra professionisti*, FAG, 2015
- A. Toffoletto, *Società tra professionisti*, in *Le Società* 1/2012
- A. Mazzocca, *L'esercizio associato delle libere professioni*, Giuffré, Milano, 1993
- M. Gabelli, *Società*, Ipsoa, 2018
- G. Bertolotti, *Società tra professionisti e società tra avvocati*, Giappichelli, Torino, 2013
- M. Di Pirro, *Società tra avvocati e concorrenza dopo la L. 124/2017*, Edizioni Giuridiche Simone, 2017
- F. G. Nardone, A. Ruotolo, M. Silva, *Prime note sulla società tra professionisti*, in *Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato*, 2012.

www.notariato.it

www.commercialisti.it

www.ilsole24ore.com

www.ra.cam.com.gov.it

www.guidafisco.it

www.lagazzettaufficiale.it

www.ipsoa.it/codici/cc

www.ecnews.it

www.commercialistatelematico.com